



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2019 - ART.20 D.LGS.175/2016

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 19:00, in modalità "da remoto", si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

	PRESENTE
1. DEO ELISA	S
2. ZAMBELLI CRISTIANO	S
3. BOVISI CARLO DOMENICO	G
4. IFTODE RADU COSMIN	S
5. MANCINI LUCA	S
6. CASAMENTI LARA	S
7. TORELLI CLAUDIA	S
8. UNGHERI MARIA	S
9. MALPEZZI EROS	S
10. QUADRELLI SARA	S
11. CUCCHI FEDERICO	S

presenti n. 10 assenti n. 1

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **DEO ELISA, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati Signori:
Cucchi Federico, Mancini Luca e Iftode Radu Cosmin.

Sono presenti in aula gli assessori esterni:
Scalzulli Potito.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Rilevato che in applicazione dell'art. 20 T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione sono adottati ove ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Rilevato altresì che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art.4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che:

- con deliberazione consiliare n. 27 del 27.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e il relativo piano di razionalizzazione;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 19.12.2018 è stata approvata la revisione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Galeata in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 19/12/2020 è stata approvata la razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2018, art. 20 D.Lgs. n.175/2016;

Ritenuto necessario, in attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, approvare:

- la Relazione sull'assetto complessivo delle partecipazioni societarie del Comune di Galeata allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2019;
- le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, allegato B) parte integrante e sostanziale al presente atto, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

Dato atto che l'Ente alla data del 31/12/2019 detiene le seguenti partecipazioni societarie:

1) società partecipate direttamente

AMR S.R.L. cons.	0,13%
Hera S.p.A.	0,02529%
Lepida S.c.p.A.	0,0015%
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	0,8223%

2) società partecipate da Livia tellus Romagna Holding SpA (partecipazioni indirette):

	% COMUNE	% LTRH
ALEA Ambiente S.p.A.	0,8223%	100,00%
Fiera di Forlì S.r.l.	0,2565%	31,198%
Forlifarma S.p.A.	0,8223%	100,00%
FMI S.r.l.	0,8223%	100%
Hera S.p.A.	0,0099%	1,20559%
Romagna Acque S.p.A.	0,1321%	16,068%
SAPIR S.p.A.	0,0014%	0,1754%
Start Romagna S.p.A.	0,1435%	17,448%
Techne Soc. Cons. a r.l.	0,4112%	50,00%
Unica Reti S.p.A.	0,4429%	51,4256%

3) *altre società partecipate indirettamente*

	<i>società tramite</i>	% <i>società tramite</i>
Plurima S.p.A.	Romagna Acque società delle fonti spa	32,28%
Romagna Acque S.p.A.	Unica Reti S.p.A.	0,3637%
HERA S.p.A.	Unica Reti S.p.A.	0,0001846%

Dato atto altresì dei risultati conseguiti con l'attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 c.4 del T.U.S.P. come indicato nell'allegato A) si rileva quanto segue:

- per Fiera di Forlì è in corso di attuazione il piano di ristrutturazione aziendale e nel mese di maggio 2020 è stata attuata la trasformazione in società a responsabilità limitata;
- per Società per l'Affitto soc. cons. a r.l., nel mese di maggio 2019, è stato completato il percorso di trasformazione come previsto, pertanto risulta cessata la partecipazione del Comune di Galeata e la società è stata cancellata dal registro imprese;

Verificato che, a seguito di analisi complessiva delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, sussistono le motivazioni per procedere con gli interventi di razionalizzazione da attuare secondo le modalità e tempi definiti nel piano allegato, per le seguenti società :

- Fiera di Forlì srl che presenta un risultato di esercizio negativo per 4 dei 5 anni precedenti, si conferma il mantenimento della partecipazione con l'attuazione di misure di contenimento dei costi di funzionamento tramite l'aggiornamento del piano di ristrutturazione aziendale pluriennale;

Verificato altresì il mantenimento delle seguenti partecipazioni senza interventi di razionalizzazione per le ragioni espresse nei documenti allegati:

- Alea Ambiente SpA
- AMR Srl cons.
- FMI srl
- Forlifarma SpA
- Hera SpA
- Lepida Scpa
- Livia Tellus Romagna Holding SpA
- Romagna Acque SpA
- Sapir SpA
- Start Romagna SpA
- Techne Soc.Cons.p.a.
- Unica Reti SpA
- Plurima SpA

Richiamati:

- la deliberazione consiliare n. n. 8 del 28/05/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;
la deliberazione della giunta comunale n. 39 del 28/05/2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto "PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE P.R.O. 2020. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI" e s.m.i.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Relazione sull'argomento il Segretario Comunale, dott. Giorgio Cigna.

Preso atto del parere espresso dall'Organo di revisione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, Allegato C);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano di mano da n. 9 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 9
- consiglieri favorevoli n. 9
- consiglieri contrari n. 0
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione sull'assetto complessivo delle partecipazioni societarie del Comune di Galeata come da allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31 Dicembre 2019 e la relazione sull'attuazione del piano precedente, ai sensi dell'art.20 c.4 T.U.S.P.;
- 2) di approvare le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art.20 D.Lgs.175/2016, allegato B), parte integrante e sostanziale al presente atto, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;
- 3) di dare atto che, per le ragioni espresse nei documenti allegati, le società partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune e che non necessitano di interventi di razionalizzazione, sono le seguenti:
 - Alea Ambiente SpA
 - AMR s.r.l. Cons.
 - FMI srl
 - Forlifarma SpA
 - Hera SpA
 - Lepida Scpa
 - Livia Tellus Romagna Holding SpA
 - Romagna Acque società delle fonti SpA
 - SAPIR-Porto intermodale Ravenna SpA
 - START Romagna SpA
 - Techne Soc. Consortile a r.l.
 - Unica Reti SpA
 - Plurima SpA
- 4) di individuare la seguente partecipazione da razionalizzare per le motivazioni e con i tempi e modi indicati nelle schede della razionalizzazione periodica allegate:
 - Fiera di Forlì srl
- 5) di demandare alla Giunta Comunale ogni coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune;
- 7) di disporre altresì che i provvedimenti di cui alla presente deliberazione siano comunicati al MEF, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 8) di trasmettere il presente atto, mediante caricamento della stessa sulla piattaforma CON.TE. della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per il controllo e le verifiche di competenza.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano di mano da n. 9 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 9
- consiglieri favorevoli n. 9
- consiglieri contrari n. 0
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la suesesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PARERI

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2018 – ART. 20 D.LGS. 175/2016

SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Galeata, 22/12/2020

Il responsabile del servizio

f.to Giorgio Ferretti

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Galeata, 22/12/2020

Il responsabile del servizio

f.to Rag. Lorena Bevoni

IL PRESIDENTE

f.to (DEO ELISA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it) in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 18/01/2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to (Paola Pondini)

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 18/01/2021

IL RESPONSABILE

f.to (Giorgio FERRETTI)

La suestesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Li, 29/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (CIGNA GIORGIO)